

Ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5 della Legge sul commercio ("Gazzetta ufficiale", nn. 87/08, 96/08, 116/08 e 76/09) e dell'articolo 67 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/09), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno, il 17 maggio 2010, ha emanato il seguente

**Regolamento**  
**sulle condizioni di rilascio dei permessi per la vendita di prodotti alimentari**  
**confezionati negli impianti balneari nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno**

**Articolo 1**

Con il presente Regolamento si determinano le condizioni per il rilascio dei permessi per la vendita di prodotti alimentari confezionati sulle bancarelle e l'aspetto esterno delle bancarelle negli impianti balneari, ai quali è possibile accedere in modo sicuro dall'area pubblica stradale nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

**Articolo 2**

In conformità al Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 7a/06 e 3/08), si ritengono aree con possibilità d'accesso sicuro dalla superficie pubblica stradale di cui nel presente Regolamento:

- gli impianti balneari all'interno della zona R5 di proprietà privata del richiedente nei quali si può effettuare la vendita, a condizione che sia assicurato l'accesso sicuro con il veicolo o a piedi.

**Articolo 3**

Ai sensi del presente Regolamento l'impianto per la vendita è la bancarella destinata alla vendita di prodotti alimentari confezionati.

La bancarella è una costruzione mobile di metallo o in legno, la cui parte inferiore ha la forma di cassetta nella quale si custodiscono i prodotti, e la tenda (a doppia pendenza) che copre lo spazio espositivo e di vendita. Si propone che il colore base della bancarella e della tenda sia verde.

La superficie della bancarella può essere fino a 7,0 m<sup>2</sup>, ossia della grandezza 2,5 x 2,5 m, in ogni ubicazione va collocato un banco di vendita. È possibile esporre i prodotti al di fuori dell'area della bancarella ma la superficie non deve superare i 2,00 m<sup>2</sup>.

L'utente della bancarella ha l'obbligo di affiggere sulla medesima la scritta bilingue con la denominazione dell'esercizio/della persona giuridica, il numero d'identificazione personale OIB, i prezzi dei prodotti e il decreto del competente Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione Istriana per confermare che la bancarella adempie alle condizioni tecniche minime e di altro tipo per svolgere l'attività di vendita di prodotti alimentari confezionati.

**Articolo 4**

Il richiedente presenta al Settore amministrativo per le finanze, lo sviluppo e l'economia della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito: Settore amministrativo) la richiesta per il rilascio dei permessi per la vendita dei prodotti alimentari confezionati nell'immobile di sua proprietà con i seguenti allegati:

1. il foglio di proprietà (estratto elettronico),
2. il certificato di residenza (non più vecchio di 30 giorni),
3. la copia del piano catastale (non più vecchia di 30 giorni) con la proposta di ubicazione della bancarella,
4. la copia del decreto di registrazione dell'esercizio/della persona giuridica per l'acquisto e la vendita di merce.

#### **Articolo 5**

Il Settore amministrativo accerterà tramite verbale:

- la destinazione d'uso dell'immobile in conformità alla documentazione di pianificazione ambientale,
- se è assicurato l'accesso sicuro all'immobile,
- la micro-ubicazione della bancarella, tenendo conto delle caratteristiche locali e ambientali e dell'adeguata distanza dalla strada.

#### **Articolo 6**

Dopo che saranno adempiute tutte le condizioni, il Settore amministrativo rilascerà il permesso per la vendita in una determinata micro-ubicazione. Nel caso in cui non venissero adempiute le condizioni citate, il richiedente verrà avvisato per iscritto che il permesso non può venire rilasciato.

Il permesso di cui al comma 1 del presente articolo si rilascia a nome del richiedente, e non si può trasferire ad altra persona.

#### **Articolo 7**

Il Servizio d'ordine comunale della Città di Rovinj-Rovigno controllerà se vengono rispettate le micro-ubicazioni e l'aspetto della bancarella.

Nel caso in cui si constatasse che la micro-ubicazione determinata dal permesso e l'aspetto della bancarella stabilito dal presente Regolamento non vengono rispettati, il Settore amministrativo annullerà il permesso rilasciato e informerà il competente Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione Istriana.

#### **Articolo 8**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di valere il Regolamento sull'esercizio del commercio e la mediazione della merce al di fuori dei vani ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 3/03).

#### **Articolo 9**

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", e verrà applicato dal 1° giugno 2010.

#### **Articolo 10**

Eccezionalmente dalla disposizione dell'articolo 9 del presente Regolamento, la disposizione dell'articolo 3 dello stesso Regolamento si applica dal 1° giugno 2010.

Klasa/Classe: 363-04/10-01/76  
Ur.broj/Numprot: 2171/01-02-02-10-6  
Rovinj-Rovigno, 17 maggio 2010

Il Sindaco  
Giovanni Sponza, m.p.